

COMUNE DI CEVIO

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Questo documento contiene: pagina

- A) Indice degli articoli del Regolamento comunale 1
- B) RGR (Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti) 2-11

**INDICE DEGLI ARTICOLI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

CAPITOLO I Disposizioni generali

- Art. 1 Concetto e campo d'applicazione
- Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti
- Art. 3 Compiti del Comune
- Art. 4 Definizioni
- Art. 5 Obblighi dei detentori di rifiuti
- Art. 6 Eccezioni e modalità particolari di consegna
- Art. 7 Divieti

CAPITOLO II Organizzazione del servizio di raccolta

- Art. 8 Raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 9 Utenti autorizzati
- Art. 10 Imballaggi, contenitori e esposizione
- Art. 11 Rifiuti esclusi dalla raccolta
- Art. 12 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta
- Art. 13 Sospensione del servizio

CAPITOLO III Finanziamento

- Art. 14 Principio
- Art. 15 Tassa base
- Art. 16 Tassa sul quantitativo
- Art. 17 Altre tasse causali
- Art. 18 Esigibilità

CAPITOLO IV Norme finali

- Art. 19 Attuazione e misure d'esecuzione
- Art. 20 Rimedi giuridici
- Art. 21 Contravvenzioni
- Art. 22 Entrata in vigore e abrogazioni

Complemento al Regolamento

Disposizioni e normative di riferimento a livello federale e cantonale

Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

(dell'11 giugno 2018)

CAPITOLO I Disposizioni generali

Concetto e campo di applicazione	<p>Art. 1 ¹ Il Comune in collaborazione con il Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia (detto in seguito: Consorzio) disciplina la gestione dei rifiuti sul proprio territorio giurisdizionale nonché il relativo finanziamento.</p> <p>² Il Regolamento si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.</p> <p>³ Le competenze del Consorzio e del Comune sono fissate nello Statuto e nel Regolamento del Consorzio nel rispetto della legislazione superiore applicabile.</p>
Principi della gestione dei rifiuti	<p>Art. 2 ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune e il Consorzio mirano a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.</p> <p>² Il Comune e il Consorzio collaborano su scala regionale promuovendo la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.</p>
Compiti del Comune	<p>Art. 3 ¹ Il Comune svolge tutti i compiti che giusta il diritto federale e cantonale gli competono nell'ambito della gestione dei rifiuti, nella misura in cui questi non vengano assunti dal Consorzio.</p> <p>² Il Comune costruisce e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede all'acquisto e alla manutenzione dei contenitori, previa consultazione con il Consorzio.</p> <p>³ In collaborazione con il Consorzio, il Dipartimento del territorio, l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria, il Comune promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. azioni nelle scuole, mercatini dell'usato, campagne di pulizia del territorio).</p>
Definizioni	<p>Art. 4 ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) dalle economie domestiche,b) da imprese (persone giuridiche) con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative,

- c) dalla pulizia in generale delle strade, delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e delle rive dei corsi d'acqua, dai cestini, dai rifiuti delle scuole e dagli uffici pubblici.

In particolare sono considerati rifiuti urbani:

- I) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili,
- II) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che, per le loro dimensioni o peso, non possono essere collocati negli imballaggi o contenitori autorizzati,
- III) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.

² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

**Obblighi dei
detentori di rifiuti**

Art. 5 ¹ I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati presso i punti o centri di raccolta comunali secondo le modalità stabilite dal Municipio.

² I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso il centro di raccolta consortile, secondo le modalità stabilite dal Consorzio.

³ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita vanno consegnate ai punti o centri di raccolta comunali o consortili. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.

⁴ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai punti o centri di raccolta o ai servizi di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.

⁵ I rifiuti industriali o aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale o consortile vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

⁷ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

⁸ (1) In caso di manifestazioni o eventi su suolo pubblico che necessitano di un'autorizzazione, è fatto obbligo agli organizzatori dell'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri riutilizzabili multiuso, oppure di quelle monouso compostabili o riciclabili. Gli organizzatori sono tenuti ad eseguire una corretta separazione dei rifiuti, tenendo conto delle tipologie di raccolta separate promosse dal Comune.

**Eccezioni e modalità
particolari di consegna**

Art. 6 ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.

² L'uso di contenitori privati è soggetto ad approvazione del Municipio e del Consorzio e può essere reso obbligatorio quando risulti opportuno o necessario per facilitare il servizio. I detentori sono comunque tenuti a esporre i cassonetti senza intralciare il traffico, a ritirarli subito dopo la vuotatura e a provvedere alla regolare manutenzione degli stessi.

³ Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a fare capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.

⁴ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Divieti

Art. 7 Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura;
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti o centri di raccolta con disponibilità residua e posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare ai punti o centri di raccolta rifiuti organici di cucina e neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 dell'OEDA.

CAPITOLO II

Organizzazione del servizio di raccolta

- Raccolta rifiuti urbani** **Art. 8** ¹ Il Comune delega al Consorzio l'organizzazione del servizio di raccolta presso i punti o centri di raccolta dei rifiuti. Si stabilisce segnatamente:
- per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti o centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti urbani.
- Utenti autorizzati** **Art. 9** ¹ I servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio giurisdizionale del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.
- Imballaggi, contenitori e esposizione** **Art. 10** ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Comune delega al Consorzio di definire gli imballaggi ufficiali autorizzati (sacchi della spazzatura), le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti o centri di raccolta.
- Rifiuti esclusi dalla raccolta** **Art. 11** ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
- a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti;
 - b) apparecchi refrigeranti;
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e/o radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e/o oleosi provenienti dai separatori di grassi e/o benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;

- m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
- n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
- o) veleni;
- p) emulsioni e miscele bituminose;
- q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
- r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
- s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti di vendita oppure presso gli appositi punti o centri di raccolta.

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultando i servizi comunali o cantonali competenti.

Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

Art. 12 ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale/consortile devono essere smaltiti da colui che li produce o dal detentore, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e/o federali vigenti in materia.

² Il detentore di questi rifiuti, se del caso, deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.

³ Il Comune delega al Consorzio l'organizzazione della raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

Sospensione del servizio

Art. 13 I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

CAPITOLO III Finanziamento

Principio

Art. 14 ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali o cantonali in materia.

² Le tasse si suddividono in:

- tassa base (art. 15),
- tassa sul quantitativo (art. 16),
- altre tasse causali (art. 17).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere una copertura dei costi del 100% con la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Tassa base

Art. 15 ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli del Consorzio,
- b) quelli amministrativi e del personale,
- c) di informazione e sensibilizzazione,
- d) di investimento,
- e) di altri costi comunali per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze o sedi secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali o consortili. Pure assoggettati gli organizzatori di campeggi occasionali o eventi simili.

Sono esonerati le aziende, le attività e gli enti pubblici o privati con contenitori propri che sono tassati direttamente secondo lo Statuto e il Regolamento del Consorzio oppure che provvedono in proprio allo smaltimento dei rifiuti da essi prodotti.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti:

a) economie domestiche	<u>minimo CHF</u>	<u>massimo CHF</u>
(fa stato la situazione al 1° gennaio)		
- persona singola	50.00	150.00
- formate da due o più persone	75.00	225.00
b) residenze secondarie	75.00	225.00

La tassa è dovuta dal proprietario anche per un uso parziale del servizio durante l'anno.

Sono esonerati coloro che utilizzano l'immobile quale residenza secondaria per sé e per i propri familiari e che già pagano la tassa per l'economia domestica primaria.

c) attività economiche (persone giuridiche)		
- aziende, industrie, artigiani, negozi, commerci, uffici, istituti	75.00	225.00
- enti pubblici, aziende agricole	50.00	150.00
- esercizi pubblici senza alloggio o senza refezione	150.00	270.00
- altri esercizi pubblici (con alloggio e/o refezione)	250.00	400.00

Per attività economiche si intende ogni azienda o società giuridica o ditta individuale con sede o succursale o magazzino nel Comune. Gli esercizi pubblici con apertura stagionale sono tassati per il periodo effettivo di apertura.

	<u>minimo CHF</u>	<u>massimo CHF</u>
d) campeggi occasionali (tassa stabilita in base ai partecipanti)	50.00	200.00

⁴ Sull'ammontare delle tasse calcolate viene fatturata l'IVA (imposta sul valore aggiunto).

⁵ La tassa base è dovuta dal proprietario dell'immobile.

⁶ Per casi particolari non contemplati nel presente articolo o per grandi produttori di rifiuti, se non trattati direttamente dal Consorzio, è data se del caso la facoltà al Municipio di fissare una tassa base proporzionata ai quantitativi prodotti dalla persona fisica o giuridica assoggettata, ritenuto un minimo di CHF 100.00 e un massimo di CHF 500.00.

Tassa sul quantitativo **Art. 16** ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

² Gli importi proporzionali al volume dei RSU combustibili non riciclabili sono prelevati tramite la vendita dei sacchi ufficiali il cui prezzo è stabilito annualmente dal Consorzio entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

³ La vendita dei sacchi ufficiali è organizzata dal Consorzio tramite le cancellerie comunali e i rivenditori autorizzati nel Distretto di Vallemaggia.

⁴ È escluso il rimborso dei sacchi ufficiali non utilizzati.

⁵ Alle famiglie o persone con a carico dei bambini fino a 3 anni compiuti sono forniti gratuitamente, per ogni bambino, 50 sacchi ufficiali da 35 litri all'anno. Per la fornitura rivolgersi alla cancelleria comunale. Nel caso il diritto alla fornitura gratuita maturasse o finisse nel corso dell'anno, è applicato il principio *pro rata temporis*.

⁶ In caso di feste, manifestazioni o altri eventi simili, gli organizzatori sono assoggettati alla tassa sul quantitativo da pagare al Consorzio. In questi casi non è dovuta la tassa base.

Altre tasse causali

Art. 17 ¹ Il Municipio fissa, tramite ordinanza, le tasse causali a copertura dei costi per la raccolta e il deposito degli scarti vegetali prodotti dalle economie domestiche e da attività economiche.

² Il Consorzio preleva altre tasse causali (comutate nel consuntivo consortile) per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti ingombranti e rifiuti speciali come specificato nel Regolamento consortile.

Esigibilità

Art. 18 ¹ La tassa base è stabilita mediante decisione per anno civile. In caso di trasferimento di domicilio o di sede, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio di un'attività nel corso dell'anno, la tassa base viene prelevata *pro rata temporis*.

² In generale tutte le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

³ Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

CAPITOLO IV Norme finali

Attuazione e misure d'esecuzione

Art. 19 ¹ Il Municipio attua il presente Regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, principalmente per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati nel comprensorio comunale.

² Il Municipio esercita le competenze previste dagli articoli 107 cpv. 2 lett. B LOC e 24 RaLOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPamb.

⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi e i sacchi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti o centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle Leggi e dei Regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Rimedi giuridici

Art. 20 ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Contravvenzioni

Art. 21 Conformemente all'art. 145 LOC e riservate altre leggi speciali, il Municipio punisce con una multa fino a CHF 10'000.00 le contravvenzioni al presente Regolamento, alle relative ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata.

Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 22 ¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019, previa ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

² Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento organico comunale sulla gestione dei rifiuti del 17 dicembre 2007.

Complemento al Regolamento

Disposizioni e normative di riferimento

A livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPac)
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc)
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR)
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim)
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA)
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt)
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB)
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OESA)

- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE)
- Direttiva sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani pubblicata nel 2004 dall'UFAFP

A livello cantonale:

- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPamb)
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA)
- Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif)
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt)
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 1° luglio 1998
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il relativo Regolamento d'applicazione è stato abrogato)
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR)
- Regolamento per la consegna dei rifiuti all'ACR del 9 febbraio 2012
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC)
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012

Adottato dal Consiglio comunale con risoluzione dell'11 giugno 2018.

Pubblicato nel periodo dal 13 giugno 2018 e per 45 giorni.

Approvato dalla Sezione cantonale degli Enti locali con risoluzione del 14 settembre 2018 (73-RE-14794). Modificati d'ufficio l'art. 14 cpv 1 e cpv 3 + l'art. 15 cpv 3 let. c.

(1) Il capoverso 8 dell'articolo 5 è stato aggiunto dal Consiglio comunale con risoluzione del 16 dicembre 2020, approvata dalla Sezione cantonale degli enti locali con risoluzione dell'8 luglio 2021 (incarto 000936).